

La Corte costituzionale delimita le competenze regionali in materia di “commercio”

Corte costituzionale, 13 febbraio 2013, n. 27

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal presidente del Consiglio dei Ministri, avverso la legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66, recante “Legge finanziaria per l’anno 2012”.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha impugnato – in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – gli articoli 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), che sostituiscono rispettivamente gli artt. 80 e 81, comma 1, della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), nella parte in cui, con l’art. 88, introducono nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e reintroducono l’obbligo di chiusura domenicale e festiva e, con l’art. 89, introducono nuovi limiti agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L’Avvocatura dello Stato evidenzia che le norme impugnate violano l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela della concorrenza, competenza esercitata mediante l’approvazione dell’art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha eliminato i limiti e le prescrizioni agli orari e alle giornate di apertura degli esercizi commerciali.

La prima delle norme impugnate (art. 88 della legge regionale n. 66 del 2011) reintroduce, per gli esercizi di commercio al dettaglio, l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo limitate deroghe, e prescrive il limite massimo di apertura oraria di tredici ore giornaliere, salvo la possibilità di introdurre deroghe da parte dei comuni.

La seconda delle norme impugnate (art. 89) reintroduce limiti agli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da determinarsi da

parte dei Comuni previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

Tali norme, andando ad incidere su ambiti rientranti nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, violerebbero il riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni.

Invece, secondo l'avvocatura della Regione, la materia degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali è stata disciplinata dal legislatore regionale nel rispetto della legislazione statale, a fronte del fatto che si limita a dettare alcune regole relative a profili di competenza residuale delle Regioni.

In altri termini, con la disciplina in esame, la Regione non avrebbe posto preclusioni alle aperture, sia con riferimento agli orari, sia con riferimento alle giornate domenicali e festive, ma si sarebbe limitata a regolamentare aspetti di sua competenza esclusiva, prevedendo che la possibilità di apertura sia bilanciata con altri interessi, anch'essi di rilevanza costituzionale, come la tutela dei lavoratori, dell'ambiente, e dei beni culturali, interessi peraltro richiamati più volte dallo stesso d.l. n. 201 del 2011 proprio nelle parti in cui disciplina le liberalizzazioni.

In ogni caso, secondo la Regione non sarebbe possibile ravvisare quelle esigenze di tutela della concorrenza invocate dal ricorrente, posto che la normativa statale di rimozione delle limitazioni in ordine ad orari e festività per il commercio al dettaglio non interviene ad eliminare situazioni di squilibrio esistenti tra gli operatori del settore.

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dallo Stato, la disciplina regionale non violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, anche perché l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. non sarebbe titolo idoneo a legittimare la compressione totale delle prerogative legislative regionali costituzionalmente garantite in una materia, quale è quella del commercio, di competenza esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, nel dichiarare fondate le questioni di legittimità costituzionali sollevate, ricostruisce il quadro normativo nazionale sulla liberalizzazione delle attività economiche, ribadendo che tali normative costituiscono l'espressione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

È evidente, pertanto, che le Regioni non possono introdurre una propria normativa difforme da quella statale di riferimento.

Nella fattispecie analizzata, invece, risulta palese il contrasto tra la normativa regionale impugnata e l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come novellato dall'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza», che, come si è innanzi precisato, ha liberalizzato gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali.

Ne consegue che gli artt. 88 e 89 della legge reg. n. 66 del 2011 violano l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 80 e 81 della legge della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28, recante il “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”, come sostituiti dagli articoli 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Giurisprudenza richiamata:

- Sulla riconducibilità delle disposizioni concernenti gli orari e le aperture degli esercizi commerciali alla materia della “tutela della concorrenza”: Corte Cost. sentenza n. 299 del 2012;